



INSIEME SALUTE - Società di Mutuo Soccorso

Viale San Gimignano, 30/32 - 20146 Milano

tel. 02.37052067 - fax 02.37052072 - mail: info@insiemesalute.org - www.insiemesalute.org

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI ATIPICI

Il presente regolamento è riservato ai lavoratori atipici.

ADESIONI

- 1) I lavoratori con le seguenti tipologie contrattuali: collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni con Partita Iva e collaborazioni in associazione in partecipazione, che non esercitino l'attività presso il proprio domicilio e di età inferiore ai 60 anni, in seguito alla sottoscrizione della domanda di adesione, saranno iscritti a INSIEME SALUTE per usufruire delle assistenze sanitarie di seguito riportate.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

- 2) I contributi associativi annui per ogni aderente sono pari a **180,00 €**. Possono essere versati in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero in due rate uguali con scadenza 31 dicembre e 30 giugno.
- 3) Gli aderenti in epoche diverse dal 1° gennaio verseranno tanti dodicesimi del contributo annuo quanti sono i mesi che separano il momento dell'adesione al 31 dicembre.

CERTIFICAZIONE

- 5) Insieme Salute invierà annualmente, ad ogni aderente, la certificazione relativa ai contributi associativi corrisposti ai fini della detraibilità fiscale. Insieme Salute invierà inoltre un riepilogo dei rimborsi effettuati.

VALIDITA'

- 6) Tutte le iscrizioni hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di ammissione e contestuale pagamento dei contributi dovuti.
- 7) In ogni caso le prestazioni della Mutua relative al sussidio di malattia cessano al termine dell'anno solare in cui l'associato ha compiuto 65 anni di età, ferma la possibilità di prosecuzione associativa di cui al successivo art. 12. Inoltre il sussidio di malattia non può essere corrisposto se non è in essere alcun contratto di collaborazione o di altra natura ovvero se lo stesso è sospeso.
- 8) L'adesione a Insieme Salute scade al 31 dicembre di ogni anno e, a norma di statuto sociale, si intende automaticamente rinnovata anche per l'anno successivo (con relativo obbligo di versamento dei contributi) salvo disdetta da inviare entro il 31 ottobre con raccomandata ar.

RIMBORSI

10) I sussidi e i rimborsi previsti da questo Regolamento vanno richiesti a INSIEME SALUTE tramite posta. Le liquidazioni avverranno con bonifico bancario sul c/c dell'associato.

Il diritto a richiedere il rimborso di spese sostenute decade trascorsi 90 giorni dall'effettuazione della relativa prestazione. Il diritto a richiedere i sussidi di malattia o di ricovero decade trascorsi 90 giorni dal termine della malattia o della degenza ospedaliera.

DOCUMENTAZIONE

11) INSIEME SALUTE si riserva la facoltà di richiedere ogni documentazione clinica utile per procedere al rimborso a norma del presente regolamento.

PROSECUZIONE

12) Gli associati hanno facoltà di proseguire il loro rapporto associativo con Insieme Salute anche in assenza di contratto di collaborazione. In questo caso potranno aderire alle forme di assistenza previste per i soci "individuali" mantenendo i diritti acquisiti dall'anzianità associativa.

STATUTO SOCIALE

13) Tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, è disciplinato dallo statuto sociale di INSIEME SALUTE.

PRESTAZIONI

Sussidio di malattia

14) I soci affetti da malattia con decorso domiciliare possono richiedere, a titolo di rimborso forfetario di spese sanitarie sostenute, l'erogazione di un sussidio giornaliero pari a 30,00 €.

Il sussidio è previsto in caso di malattia o infortunio (a tutti gli effetti parificato alla malattia) a partire dal decimo giorno di calendario dall'inizio dell'evento e per un massimo di 90 giorni all'anno (o rapportati ad anno qualora l'iscrizione sia di durata inferiore all'anno) e salvo quanto previsto dai successivi articoli 21, 22 e 33.

15) I giorni di un eventuale ricovero ospedaliero precedenti alla malattia con decorso domiciliare, vengono computati come giorni di carenza (ad esempio: 5 giorni di ricovero seguiti da 20 giorni di convalescenza, determineranno un sussidio di malattia di 16 giorni, oltre al sussidio di ricovero di 5 giorni).

16) Il sussidio è erogabile soltanto se al momento dell'evento è in corso di validità un contratto di collaborazione o equivalente sottoscritto dal socio.

Se il contratto ha termine durante il periodo di malattia, il diritto ad ottenere il sussidio cessa con il termine della prognosi denunciata nell'ultimo certificato medico presentato. In nessun caso è erogabile un sussidio oltre il termine dell'associazione alla mutua.

17) In caso di malattia l'assistito deve restare al proprio domicilio per i tempi prescritti dal medico curante o presso eventuale altra sede (non può essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza o di domicilio) da comunicare a Insieme Salute contestualmente alla denuncia di malattia di cui al successivo art. 19. Durante il periodo di malattia, non deve per nessuna ragione trovarsi sul posto di lavoro.

La mancata osservanza da tali norme comporta la perdita del diritto al sussidio.

INSIEME SALUTE si riserva il diritto di effettuare controlli tramite propri medici fiscali, al fine di verificare il reale stato di salute del Socio.

Il rifiuto da parte del Socio di sottoporsi a detti controlli o ad altri accertamenti sanitari richiesti da INSIEME SALUTE, comporta la decadenza del diritto al sussidio giornaliero per il caso di malattia in corso.

18) Ai fini dei controlli medico fiscali, le fasce orarie di reperibilità sono dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

In caso di non reperibilità e perciò di assenza ingiustificata, il restante periodo di malattia non sarà indennizzato. Il sussidio potrà essere riattivato qualora l'assenza sia giustificata.

19) In caso di malattia il Socio o chi per esso, deve comunicare a INSIEME SALUTE anche telefonicamente, entro 48 ore, l'inizio dello stato di malattia ed inviare entro 3 giorni la denuncia, con copia del certificato del medico curante, firmato e timbrato dallo stesso con le seguenti indicazioni obbligatorie: data di inizio malattia, data di compilazione del certificato, diagnosi e prognosi.

Così dicasi nel caso che l'evento comporti una continuazione di inabilità lavorativa oltre i tempi fissati dal medico curante all'insorgere dello stesso.

Terminati i tempi di prognosi certificati dal medico curante, il periodo di inabilità lavorativa si ritiene terminato e pertanto indennizzabile nel rispetto delle norme fissate nel presente regolamento.

Qualora l'inabilità lavorativa abbia termine prima del periodo prognosticato dal medico curante, il Socio è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Mutua.

20) Al termine del periodo di malattia, come sopra specificato, il Socio, per ottenere il sussidio a cui ha diritto, deve inviare a Insieme Salute l'ultimo prospetto paga o contratto in essere o documento equivalente.

21) Per le malattie tumorali, varicose ed erniopatiche, l'indennità viene erogata dopo 180 giorni dalla data dell'ammissione alla mutua.

22) Il sussidio giornaliero non è comunque erogabile nei casi di:

a) malattie tubercolari;

b) malattie e infortuni dolosamente procurati;

c) infermità o infortuni derivanti da abuso di alcoolici ed allucinogeni;

d) infermità o infortuni derivanti da uso di stupefacenti non rigorosamente prescritti all'assistito/a dal proprio medico curante;

e) inabilità derivante da stato di gravidanza o post-parto (l'esclusione riguarda ogni patologia o stato fisico derivante o connesso alla gravidanza e al parto);

f) malattie nervose, neurovegetative e/o mentali. Fanno eccezione e danno diritto al sussidio come previsto negli articoli precedenti, gli episodi di sindrome ansiosa o di crisi di panico, limitatamente al loro primo insorgere e per un periodo massimo di 15 giorni;

g) infortuni e patologie ad essi conseguenti se indennizzati dall'INAIL o se responsabilità di terzi.

I casi di eventi recidivanti ed i casi di eventi morbosi cronici o morbosi temporanei che assumono carattere cronico, sono assistiti al loro primo insorgere dalla Mutua una volta tanto e solamente per un periodo massimo complessivo di 90 giorni per tutto il periodo di associazione.

Assegno di gravidanza

23) Alle socie in gravidanza Insieme Salute eroga, in sostituzione del sussidio giornaliero, un assegno di 250 euro a condizione che la gestazione abbia superato la ventiquattresima settimana.

L'assegno è riconosciuto indipendentemente dall'esito della gravidanza e non verrà maggiorato in caso di parto gemellare.

24) Per ottenere l'assegno di gravidanza le socie interessate dovranno inviare a Insieme Salute certificazione medica attestante il periodo di gestazione.

Hanno diritto all'assegno di gravidanza soltanto le socie iscritte a Insieme Salute prima dell'inizio della gestazione.

Gravidanza a rischio

25) Nel caso di gravidanza a rischio (situazione che si sia protratta per oltre 30 giorni consecutivi) la socia ha diritto ad un ulteriore assegno di 250 euro.

La gravidanza a rischio è sussidiabile se certificata entro la ventiseiesima settimana di gestazione.

Lo stato di gravidanza a rischio deve essere documentato da certificazione di idoneo ente pubblico.

Sussidio di Ricovero

26) In caso di malattia, infortunio o parto è previsto un sussidio di **25 € per ogni giorno di ricovero ospedaliero** (salvo i limiti di cui al successivo art. 33). Il giorno di ingresso e quello delle dimissioni verranno computati, ad ogni effetto, come una sola giornata di degenza.

Day - hospital

27) Il ricovero in regime di day - hospital è riconosciuto **esclusivamente nei casi di intervento chirurgico (day surgery) o di prestazioni chemioterapiche.**

Ogni ricovero in day-hospital prevede un sussidio di 25,00 euro.

Richiesta di sussidio

28) Per ottenere il sussidio, al termine di ogni ricovero, l'associato dovrà inviare a Insieme Salute il certificato di degenza dell'ospedale o della clinica con evidenziati la data di ricovero, quella di dimissione, nonché la diagnosi medica circostanziata.

Istituti autorizzati

29) E' assistibile il ricovero in ospedale, clinica, istituto universitario o casa di cura autorizzato dalle competenti autorità all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche con prevalenti finalità dietologiche e/o estetiche. *Sono assistibili i ricoveri riconosciuti dal Ministero della Salute nella classificazione Diagnosis Related Groups (DRG ricoveri)* [aggiornamento in vigore dal 1/01/2019].

Assistibilità

30) Il socio è assistibile per un **massimo di 90 giorni di degenza** per anno associativo.

Rimborso Ticket

31) E' previsto un **rimborso pari al 80% dei ticket** (salvo i limiti di cui al successivo art. 33) pagati alle ASL, alle Aziende Ospedaliere o alle strutture sanitarie private accreditate dalle Regioni per:

- esami di laboratorio (esami del sangue, urine, ecc.)

- diagnostica strumentale (radiografie, ecografie, TAC, risonanza magnetica, moc, scintigrafie, elettrocardiogramma di tutti i generi, ecocardiogramma, elettroencefalogramma, elettromiografia, endoscopie varie, doppler, ecc.)
- visite specialistiche
- interventi ambulatoriali eseguiti da un medico
- prestazioni odontoiatriche
- terapie fisiche
- pronto soccorso

Rimborsi

32) Gli associati possono richiedere il rimborso **inviando a Insieme Salute la ricevuta di pagamento** da cui risulti che si tratta di ticket. La ricevuta deve inoltre indicare il tipo di prestazione effettuata (ad esempio esami di laboratorio o elettrocardiogramma o visita...). Per ogni richiesta deve sempre essere allegata copia della **prescrizione medica** con l'indicazione dettagliata degli esami da eseguire (è indispensabile fare la fotocopia della prescrizione prima di consegnarla all'ente che deve eseguire la prestazione). La prescrizione dovrà inoltre contenere la **diagnosi accertata o presunta o la sintomatologia** per cui vengono richiesti gli esami e le visite. Non sono ritenute valide come diagnosi diciture del tipo "controllo", "accertamenti", "prevenzione" e simili, se non accompagnate da ulteriore specifica.

ESCLUSIONI

33) Gli associati non possono essere assistiti da Insieme Salute per le malattie, nonché le sequele e le manifestazioni morbose a queste eziopatogenicamente rapportabili, preesistenti alla data della loro iscrizione.

Lo stato di sieropositività HIV al momento dell'iscrizione a Insieme Salute esclude ogni assistenza anche all'insorgere in forma conclamata di AIDS.

Le cure, le analisi e i ricoveri conseguenti a gravidanza in corso al momento dell'iscrizione, non sono in nessun caso assistibili.

E' esclusa l'assistenza per:

- le malattie nervose e/o mentali;
- le malattie congenite;
- le malattie e/o gli infortuni provocati da fatti colposi di terzi, salvo il caso in cui sia accertata la irreperibilità e/o non solvibilità del terzo responsabile;
- le conseguenze derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- le conseguenze derivanti dal tabagismo [aggiornamento in vigore dal 1/01/2019];
- le prestazioni eseguite ad esclusivo scopo preventivo (con particolare riguardo ai check-up);
- le cure estetiche;
- le malattie e/o gli infortuni derivanti da risse ed ubriachezza, da maneggio di armi o da manifesta imprudenza,
- le malattie e/o gli infortuni occorsi nello svolgimento di competizioni sportive agonistiche;
- le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni di nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o di esposizione a radiazioni ionizzanti;
- le conseguenze di guerre, insurrezioni, atti di terrorismo, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche.

Non sono rimborsabili: le spese per l'acquisto di medicinali, le terapie farmacologiche, ogni tipo di vaccinazione, l'applicazione di spirali,

gli accertamenti e cure contro la sterilità, le indagini diagnostiche pre maternità e pre paternità, *le procedure per la riproduzione assistita* [aggiornamento in vigore dal 1/01/2019], le visite psicologiche e psichiatriche, le visite medico sportive, le iniezioni e altre prestazioni infermieristiche, le cure termali.

Card salute

34) A ogni Socio sarà fornito il tesserino personalizzato di Insieme Salute che consente di ottenere dalle strutture convenzionate le condizioni di miglior favore concordate in convenzione. Il tesserino è un documento personale che non può essere ceduto e che va esibito unitamente a un documento di riconoscimento.

Tutela dei dati personali

35) Tutte le informazioni e i documenti richiesti all'associato sulla base del presente regolamento sono tutelati a norma della legge 196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR dell'Unione Europea n. 679/2016.